

SETTORE INTERNAZIONALE

Note in data 15 e 21 giugno 2011 del Presidente della Rete europea dei Consigli di Giustizia con le quali viene trasmesso l'invito al Csm a partecipare ad un workshop organizzato dalla Commissione europea sulla conservazione dei dati relativi alle Telecomunicazioni che ha avuto luogo a Bruxelles il 19 settembre 2011

(Fasc. 65/RA/2011 relatore Consigliere FUZIO)

La Commissione, all'unanimità, propone al Plenum di approvare la seguente delibera:

«Il Consiglio superiore della magistratura,

- vista la delibera in data 7 settembre 2011 con la quale il Consiglio, su richiesta della Commissione Europea, autorizzava, in rappresentanza del Consiglio Superiore della Magistratura italiano, la dott.ssa Laura DI GIROLAMO, Presidente di Sezione del Tribunale di Roma a partecipare al Workshop che si è svolto in Bruxelles il 19 settembre 2011 sulla tematica della “Conservazione dei dati relativi alle telecomunicazioni”;
- rilevato che la dott.ssa DI GIROLAMO all'esito della predetta riunione, ha redatto la relazione di cui all'allegato A;

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- di prendere atto della relazione su indicata;
- l'archiviazione della pratica.».

OGGETTO: Relazione sull'attività svolta nel corso del Workshop del 19 settembre 2011, organizzato a Bruxelles dalla Commissione Europea sul tema della “Conservazione dei dati relativi alle Telecomunicazioni”.

1)Premessa.

Nel mese di giugno 2011 il Presidente della Rete Europea dei Consigli di Giustizia, nell'ambito dell'attività della Commissione Europea, richiedeva al CSM la designazione di un esperto per la partecipazione al workshop sulla tematica indicata in oggetto.

L'incontro si proponeva di valutare l'impatto, nei Paesi dell'Unione Europea, dell'attuazione della direttiva 2006/24/CE, sulla conservazione dei dati delle telecomunicazioni, operando altresì una ricognizione ed una comparazione dei differenti quadri normativi di recepimento, nonché affrontando, nelle linee generali, la possibilità di una proposta di modifica della direttiva.

Con delibera in data 7 settembre 2011, il Consiglio Superiore della Magistratura individuava come esperto per la partecipazione al predetto incontro, tra i partecipanti alla delibera di interpello del 27 luglio 2011, la scrivente dott.ssa Laura Di Girolamo.

2 .Il Workshop di Bruxelles del 19 settembre 2011.

L'invito del Presidente della Rete europea dei Consigli di Giustizia è stato rivolto ai Paesi dell'Unione membri dell'ENCJ, con un'adesione di n.15 partecipanti.

L'incontro, tenutosi a Bruxelles il 19 settembre 2011, risultava strutturato dalla Commissione Europea secondo uno schema seminariale, centrato sull'esposizione, da parte degli organizzatori, delle modalità di recepimento della direttiva da parte dei legislatori nazionali, delle discrepanze tra le normative, nonché delle critiche formulate dalle autorità garanti della protezione della sfera privata degli individui, con il contributo dialettico / comparativo degli altri Paesi partecipanti, realizzato mediante lo scambio di informazioni nel corso di interventi spontanei.

All'esito dei lavori, i rappresentanti delle Istituzioni partecipanti potevano constatare:

- l'esistenza di un'opinione coincidente nei Paesi dell'U.E. partecipanti, ad eccezione della Germania, in ordine alla necessità di ribadire le norme della direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati di traffico e localizzazione delle telecomunicazioni, in modo che possano essere utilizzati per fini previsti dalla legge;
- la condivisione, tra i suddetti Paesi dell'U.E., dell'importanza della conservazione dei dati nello svolgimento di indagini penali. L'utilizzo come strumento investigativo dei dati relativi a numeri telefonici, indirizzi IP o identificativi di telefoni cellulari, ha consentito il buon funzionamento dei sistemi giudiziari penali, con la condanna di colpevoli di gravi reati, la protezione delle vittime ed il proscioglimento di persone innocenti;
- le modalità di conservazione dei dati variano da uno Stato membro all'altro. Ad esempio i periodi di conservazione vanno da sei mesi a due anni e gli scopi per i quali possono essere consultati ed utilizzati, così come le procedure giuridiche per ottenerli, variano considerevolmente;
- le autorità nazionali garanti della protezione dei dati hanno espresso dubbi sull'applicabilità della normativa europea per le implicazioni della direttiva sui diritti fondamentali relativi alla tutela della privacy e dei dati personali.

Il nostro Paese, attraverso il rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, portava il proprio contributo, illustrando il quadro normativo interno in materia di trattamento dei dati di traffico e di localizzazione delle telecomunicazioni, come delineato dagli artt. 123 e 132 del Codice di Protezione dei dati personali, nonché dall'intero capo I del Titolo X del codice, intitolato “Servizi di telecomunicazione elettronica”, in cui è stata recepita la direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla successiva direttiva n.2006/24/Ce.

Precisava in particolare che il legislatore italiano, diversamente da quello comunitario, nell'attuale formulazione del citato art. 132, ha individuato due diversi periodi di conservazione dei dati, in relazione alla natura “telefonica” o “telematica” del dato da conservare (rispettivamente, 24 o 12 mesi).

Interveniva altresì nel corso del dibattito sulle critiche espresse da alcune Istituzioni al fine di modificare la Direttiva per assicurare la conservazione dei dati in maniera meno intrusiva rispetto al diritto fondamentale alla protezione della privacy.

In tale sede illustrava come il legislatore italiano avesse già delegato, in virtù della previsione del comma V del richiamato art.132, il Garante interno della protezione dei dati all'individuazione ed adozione di tutte le misure e gli accorgimenti necessari per assicurare

una tutela efficace dei diritti e delle libertà delle persone, nonché una messa in sicurezza dei dati da conservare e delle procedure per l'acquisizione degli stessi.

Sottoponeva all'attenzione dei partecipanti, anche come possibile base per una proposta di modifica della Direttiva del 2006, il provvedimento emesso dal Garante Italiano in data 17 gennaio 2008, con cui l'Autorità ha imposto ai gestori di servizi telefonici e telematici le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un elevato livello di protezione dei dati. Tali prescrizioni concernono in particolare:

- accesso ai dati;
- accesso ai locali;
- sistemi di autorizzazione per gli incaricati;
- tracciamento dell'attività del personale incaricato;
- conservazione dei dati;
- cancellazione dei dati;
- controlli interni sul rispetto delle norme di legge e delle misure prescritte dal Garante.

3. Considerazioni

Il Seminario/incontro organizzato dalla Commissione Europea restituisce un'immagine delle normative dei partecipanti Paesi dell'Unione che, nonostante le diversità delle disposizioni interne di recepimento della direttiva, risultano sostanzialmente omogenee nei principi, nonché comparabili per i metodi di lavoro adottati.

Il dato consente alla scrivente di confermare che il proseguire nella messa in comune delle esperienze operative potrebbe implementare positivamente l'armonizzazione delle disposizioni in materia di conservazione dei dati delle telecomunicazioni, nonché di accesso e di utilizzo di tali dati da parte delle autorità competenti.

Al termine dell'incontro i rappresentanti della Commissione hanno ribadito l'intenzione di elaborare una proposta di modifica della Direttiva 2006/24/CE che, allo stato, lascia troppa discrezionalità agli stati membri in relazione agli scopi per i quali i dati di traffico e localizzazione delle telecomunicazioni possono essere utilizzati, a chi può accedervi e in quali condizioni.

Veniva acquisito agli atti dei lavori del Workshop il provvedimento emesso dall'Autorità italiana di protezione dei dati personali il 17 gennaio 2008, con successive modifiche,

contenente utili informazioni per l'inserimento, nello spazio comune europeo, di prescrizioni di misure di sicurezza nella conservazione dei dati.